



BEST

Tutela e conservazione della biodiversità



REGION OF
IONIAN
ISLANDS



HELLENIC REPUBLIC
REGION OF EPIRUS



REGION
OF WESTERN
GREECE
Full of contrast!



PUGLIA
REGION

Department of Environment,
Landscape and Urban Quality

Progetto co-finanziato dall'Unione Europea, Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (F.E.S.R.)
e da fondi nazionali della Grecia e dell'Italia.




L'applicazione delle normative ambientali: VIA, VAS, VINCA

Progetto BEST – INTERREG V-A Grecia
– Italia 2014/2020

Lunedì 10 Ottobre 2022, ore 13.30-18.30

www.stefanosassone.it – www.ambiens.org

Presentazione Cronoprogramma



Presentazione

I temi

Screening VIA



- E' una **procedura attraverso la quale viene valutato l'insieme dei possibili effetti su ambiente, salute e benessere umano, di progetti e opere prima della loro realizzazione per prevenire, eliminare o rendere minimi gli impatti negativi sull'ambiente**
- Con lo **Screening, procedura attraverso la quale si valuta** se un progetto determina potenziali impatti ambientali significativi e negativi, si giunge a determinare se esso deve essere **quindi sottoposto al procedimento di Via**
- Le **procedure di Via o di Screening attivate sono pubblicate sul sito web dell'autorità competente: pertanto sono un processo pubblico e partecipato**

Presentazione

I temi

La VIA



- è una **procedura** che ha lo scopo di **individuare, descrivere e valutare**, in **via preventiva** alla **realizzazione delle opere**, **gli effetti sull'ambiente**, sulla **salute e benessere** umano di determinati **progetti pubblici o privati**, nonché di **identificare** le **misure atte a prevenire, eliminare o rendere minimi** gli **impatti negativi sull'ambiente**, prima che questi si verifichino **effettivamente**;
- I **tratti distintivi della procedura** sono quelli della **prevenzione**, della **integrazione**, del **confronto** e della **partecipazione**;
- In particolare **la valutazione di impatto ambientale (VIA)** dei progetti, così come la **VAS**, è **concepita per assicurare che l'attività antropica sia compatibile** con le **condizioni** per uno **sviluppo sostenibile**, pertanto **comporta la individuazione, la descrizione e la stima degli impatti diretti ed indiretti che un progetto può avere** (*su fauna, flora, acqua, aria, ecc...*)

Presentazione

I temi

II PAUR



- Il Procedimento Autorizzatorio Unico Regionale è **disciplinato dall'art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006.**
- Il PAUR è un **procedimento che viene avviato nel caso di progetti che devono essere sottoposti a valutazione di impatto ambientale di competenza regionale.**
- Si tratta di un **procedimento che consente la compiuta istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata al rilascio di tutti i titoli abilitativi richiesti dal proponente e necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto.**
- Esso deve **essere richiesto quando si tratti di progetti da sottoporre a VIA di competenza regionale** in quanto rientranti nelle tipologie di cui all'allegato III alla Parte Seconda del d.lgs 152/2006, oppure quando si **tratti di progetti di cui all'allegato IV alla Parte Seconda del d.lgs 152/2006, rinviati a procedura di VIA dal provvedimento conclusivo della procedura di verifica di assoggettabilità a VIA.**

Presentazione

I temi

II PAUAR



- Si tratta della **più recente procedura autorizzativa ambientale disciplinata attraverso il TUA**
- **Consiste in un una procedura amministrativa** che riguarda una **particolare categoria di progetti**, che afferiscono **a piani o programmi comunque denominati che prevedano investimenti pubblici o privati anche cumulativamente pari a un importo non inferiore ad euro 400.000.000,00 relativi ai settori ritenuti di rilevanza strategica.**
- **L'oggetto primario sono piani o programmi.**
- In realtà il **riferimento riguarda** *«piu' elementi progettuali corrispondenti a diverse tipologie soggette a VIA o a verifica di assoggettabilità a VIA o, laddove necessario, a VAS, rientranti in parte nella competenza statale e in parte nella competenza regionale»*



La VIA

Screening

Si tratta di **una procedura utile a valutare l'impatto sull'ambiente.**

Ma anche su **salute e benessere umano**, dovuta **all'implementazione e correlata realizzazione di progetti e di opere** prima della **loro realizzazione**, secondo il **principio della valutazione preventiva**, al fine, appunto, di prevenire, eliminare o rendere minimi gli impatti negativi sull'ambiente.

Lo **screening è finalizzato alla protezione della salute umana**, e serve per **contribuire**, con un **ambiente migliore** alla **qualità della vita**, **provvedere al mantenimento delle specie e conservare la capacità di riproduzione degli ecosistemi** in quanto risorse essenziali per la vita.

Lo **Screening è una procedura preliminare per valutare**, dove previsto, se un progetto determina **potenziali impatti ambientali significativi e negativi** e deve essere quindi sottoposto al procedimento di Via.

VIA: lo screening

Le fasi della procedura: quadro generale

Vediamo ora la procedura di assoggettabilità a VIA, che ha subito **diverse novità**, per merito **dei Decreti Semplificazioni 1 e bis** (DL. n. 76/2020 e DL n. 77/2021 e relative conversioni), **soprattutto per quanto attiene i tempi di esecuzione delle attività** previste dalle **singole fasi**. Prima vediamo il **quadro generale** della procedura.



VIA: lo screening

Le fasi della procedura: trasmissione dello studio preliminare ambientale

L'inizio della procedura di screening VIA inizia con la definizione e successiva trasmissione del c.d. "studio preliminare ambientale" da parte del Proponente a cura del medesimo, mediante il quale si porta a conoscenza l'Autorità competente delle informazioni sensibili a riguardo.

Trasmissione dello studio preliminare ambientale: modalità

- La procedura di assoggettabilità alla VIA prevede innanzitutto che (c.1), qualora il progetto ricada tra quelli assoggettabili, il Proponente trasmetta, all'Autorità competente, individuata, il c.d. "studio preliminare ambientale" (in formato elettronico), cui deve essere allegata la copia dell'avvenuto pagamento del contributo.
- (c.2) Tale elaborato deve essere "tempestivamente" pubblicato nel sito web dell'Autorità competente, con modalità tali da garantire la tutela della riservatezza di eventuali informazioni industriali o commerciali indicate dal Proponente, in conformità a quanto previsto dalla disciplina sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale.
- Rispetto alla passata formulazione, decade, quindi, l'obbligo di trasmettere il progetto preliminare, da redigere secondo talune modalità, specificate nell'Allegato IV-Bis (introdotto proprio con il D.Lgs. n. 104/2017) alla parte II del TUA.
- Occorre altresì inoltrare, sempre all'Autorità competente, anche copia dell'avvenuto pagamento di uno specifico contributo dovuto per lo svolgimento dell'attività istruttoria (ex art. 33, TUA).

VIA: lo screening

Le fasi della procedura: i contenuti dello studio preliminare

Alla stregua di quanto avveniva con il precedente tracciato normativo, il **Proponente deve sottoporre all'attenzione dell'Autorità competente**, ai fini della valutazione, uno **studio preliminare di impatto ambientale**, che **rappresenta un aspetto cruciale nella valutazione di assoggettabilità del progetto a VIA** (Allegato IV-bis, Parte II, TUA)

Studio preliminare ambientale: contenuti

1. **Descrizione del progetto**, comprese in particolare (c.1): a) **descrizione delle caratteristiche fisiche dell'insieme del progetto** e, ove pertinente, dei **lavori di demolizione**; b) **descrizione della localizzazione del progetto**, in particolare per quanto riguarda la sensibilità ambientale delle aree geografiche che potrebbero essere interessate.
2. **Descrizione delle componenti dell'ambiente** sulle quali il **progetto** potrebbe avere **un impatto rilevante** (c.2)
3. **Descrizione di tutti i probabili effetti rilevanti del progetto sull'ambiente**, nella misura in cui le informazioni su tali effetti siano disponibili (c.3), risultanti da: a) i **residui** e le **emissioni** previste e la **produzione di rifiuti**, ove pertinente; b) l'**uso delle risorse naturali**, in particolare suolo, territorio, acqua e biodiversità.

VIA: lo screening

Le fasi della procedura: verifica del contenuto

l'Autorità competente, per una sola volta, ha la facoltà di richiedere ad esso chiarimenti e integrazioni, entro il tempo limite di 30 gg dalla scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni

In tal caso, a sua volta, il Proponente deve trasmettere i chiarimenti richiesti, entro e non oltre i successivi 45 gg

Su richiesta motivata del Proponente, l'Autorità competente può **concedere, per una sola volta, la sospensione dei termini** per la presentazione delle integrazioni e dei chiarimenti richiesti, per un periodo non superiore a 90 gg

Cosa avviene se Proponente non trasmette la documentazione richiesta entro il termine stabilito? La domanda si intende respinta e l'Autorità competente deve archiviare la procedura.

In alternativa l'Autorità competente adotta il provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA entro i successivi 45 gg dalla scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni, ovvero entro 30 gg dal ricevimento della documentazione presentata dal Proponente su richiesta di chiarimenti della stessa Autorità (1)

Con il DL n. 76/2020 cambia il termine entro il quale l'Autorità può concedere un periodo di proroga (anziché 90, 20 gg). Sempre entro 20gg viene pubblicata sul sito internet istituzionale dell'Autorità la relativa comunicazione.

VIA: lo screening

Le fasi della procedura: pubblicazione dello studio sul proprio sito istituzionale

All'atto della ricezione della documentazione, qualora essa sia stata ritenuta completa, ovvero al momento della ricezione delle integrazioni richieste, si conferma, con il DL n. 76/2020, la pubblicità, a cura dell'Autorità competente sul proprio sito internet istituzionale, dello Studio, secondo:

La pubblicità dello studio

Avviene sulla base delle prescrizioni riguardanti la disciplina sull'accesso del Pubblico all'informazione ambientale (c.d. «codice dell'amministrazione digitale», D. Lgs. n. 82/2005)

Avviene secondo modalità tali da garantire la tutela della g di eventuali informazioni industriali o commerciali indicate dal Proponente

In alternativa, la pubblicazione può avvenire a cura del Proponente, trascorso il termine relativo alla verifica del contenuto, secondo le modalità tecniche di accesso al sito internet istituzionale dell'Autorità competente, tempestivamente indicate da quest'ultima.

VIA: lo screening

Le fasi della procedura: osservazioni e verifica degli impatti

Presentazione delle osservazioni

Viene prescritto che (c.4), **entro e non oltre 45 gg dalla comunicazione**, così come avveniva nella precedente formulazione a riguardo della procedura in oggetto, **chiunque abbia interesse può prendere visione, sul sito web, dello studio preliminare ambientale e della documentazione a corredo, presentando le proprie osservazioni all'Autorità competente.**

Verifica dei possibili impatti ambientali significativi

L'Autorità competente, sulla base dei criteri di cui all'Allegato V alla parte II del TUA, tenuto conto delle osservazioni pervenute e, se del caso, dei risultati di eventuali altre valutazioni degli effetti sull'ambiente condotte in base ad altre pertinenti normative europee, nazionali o regionali, **verifica se il progetto presenta possibili impatti ambientali significativi (c.5).**

Con il DL n. 76/2020 cambia il termine entro il quale chiunque abbia interesse può prendere visione, sul sito web, dello studio preliminare ambientale e della documentazione a corredo, a seguito della comunicazione, presentando le proprie osservazioni all'Autorità competente: ridotto da 45 a 30 gg successivi.

VIA: lo screening

Le fasi della procedura, conclusione: assoggettamento o meno


L'Autorità può decidere di assoggettare o meno alla procedura di VIA il progetto, in relazione a **pertinenti criteri**. La normativa **richiede** che il **provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA**, comprese le **motivazioni**, venga **pubblicato integralmente nel sito internet istituzionale dell'Autorità competente**.



VIA: lo screening

Le fasi della procedura: documenti da pubblicare sul sito web istituzionale

A seguito dell'emanazione del provvedimento, l'Autorità competente deve provvedere, oltre alla **pubblicazione integrale del medesimo** (*comprensiva delle motivazioni*) sul **proprio sito web**, anche di **taluni documenti, indipendentemente dall'esito della verifica** (positivo o negativo), **di seguito indicati**.



VIA: lo screening

Le fasi della procedura: le condizioni ambientali

Il **Proponente** può **richiedere**, all'Autorità competente, l'**apposizione** di **“condizioni ambientali”**.

Ciò avviene qualora essa decida di non assoggettare il provvedimento a VIA.

In tal caso, con il DL n. 77/2021, **viene chiarito che essa si pronuncia a tal fine entro il termine di trenta giorni con determinazione positiva o negativa, esclusa ogni ulteriore interlocuzione o proposta di modifica, e ciò avviene, perentoriamente** (ovvero senza ulteriore interlocuzione), **entro il termine di 30 giorni con determinazione positiva o negativa**, esclusa, appunto, ogni ulteriore interlocuzione o proposta di modifica (*in fase di conversione nella L. n. 108/2021, il periodo è stato abbassato da 60 a 30*).

Infine, con il D.Lgs.n. 104/2017:

- Non è più obbligatoria la pubblicità circa l'esito in GURI o BURL;
- I termini del rilascio diventano perentori (*attribuzione responsabilità al RUP*).



La VIA

La procedura

In questa sezione **vediamo quali sono le fasi e relative caratteristiche della procedura amministrativa di valutazione di impatto ambientale.**

Il fulcro della procedura viene costituito dal contenuto del c.d. «studio di impatto ambientale» (SIA), poiché costituisce la base informativa comune sulla quale le parti chiamate a discutere in merito all'impatto ambientale del progetto, possono individuare i dati e le informazioni di riferimento utili a tale scopo.

VIA: la procedura

Le competenze

Abbiamo sin qui visto che i progetti, interessati alla VIA, sono distinti per la presenza di «screening» o meno, e per l'Autorità chiamata a emanare il provvedimento di VIA con il quale vengono valutati potenziali impatti negativi progetto (installazione), con riferimento alle seguenti categorie.



Sul piano Statale, l'autorità competente viene rappresentata dal **Ministero della Transizione Ecologica (MITE)**



Sul piano **regionale / provincia autonoma** viene rappresentata dalla **Pubblica Amministrazione** che, a livello di Regione oppure di Provincia autonoma, assume i **compiti di tutela, protezione, e valorizzazione ambientale, individuata secondo le disposizioni delle leggi regionali o delle Province autonome**

I progetto direttamente assoggettati a VIA (per cui non è previsto lo screening) **vengono riportate nell'Allegato II alla parte II del TUA, che, periodicamente, viene modificato ed integrato nelle sue parti, ovvero modificato l'elenco dei progetti direttamente assoggettati da cui è costituito di competenza statale (c.d. "VIA statale).** Da ultimo si segnalano quelle intervenute con il citato D.Lgs. n. 104/2017, che vengono illustrate nelle slides successive

VIA: la procedura

Progetti di competenza statale: perimetro oggettivo

Nella presente, e nelle due successive diapositive, **vengono illustrate, a titolo esemplificativo, una famiglia non esaustiva delle categorie di progetti di competenza statale.**



Raffinerie di petrolio greggio (specificando taluni criteri di esclusione)



Installazioni relative a: 1) centrali termiche; 2) Impianti per l'estrazione dell'amianto; 3) centrali nucleari e altri reattori nucleari; 4) impianti termici per la produzione di energia elettrica; 5) impianti eolici per la produzione di energia elettrica ; 5) **impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica** (specificando il valore soglia relativo alla potenza e talune caratteristiche tecniche)

VIA: la procedura

Progetti di competenza statale: perimetro oggettivo



Elettrodotti aerei per il trasporto di energia elettrica
(specificando il valore soglia relativo alla potenza)



Acciaierie integrate di prima fusione della ghisa e dell'acciaio



Impianti chimici integrati, ossia impianti per la produzione su scala industriale, mediante processi di trasformazione chimica, di sostanze

(non vengono specificati, in questo caso, dei valori soglia)

VIA: la procedura

Progetti di competenza statale: **perimetro oggettivo**



Impianti, inerenti il trattamento dei rifiuti nucleari radioattivi, destinati a: 1) ritrattamento di combustibili nucleari irradiati; 2) produzione o all'arricchimento di combustibili nucleari; 3) trattamento di combustibile nucleare irradiato o di residui altamente radioattivi; ecc..

(non vengono specificati, in questo caso, dei valori soglia)

VIA: la procedura

Progetti di competenza regionale: **perimetro oggettivo**

Nella presente slide vengono illustrate, a titolo esemplificativo, una famiglia non esaustiva di categorie di progetti di competenza regionale e provinciale autonomo.



Recupero di suoli dal mare

(per una superficie che superi i 200 ettari)



Utilizzo non energetico di acque superficiali nei casi in cui la **derivazione superi i 1.000 litri al secondo** e di **acque sotterranee**

(ivi comprese acque minerali e termali, nei casi in cui la derivazione superi i 100 litri al secondo)



Impianti eolici per la produzione di energia elettrica sulla terraferma

(con potenza complessiva superiore a 1 MW, qualora disposto all'esito della verifica di assoggettabilità)

VIA: la procedura

Esclusioni ed esenzioni

Con il **D.Lgs. n. 104/2017**, si segnalano, sempre **all'interno dell'Allegato II, Parte II, del TUA, le seguenti installazioni sostituite.**



Esclusione dalla VIA: può essere **disposta caso per caso**, "per i **progetti o parti di progetti** aventi quale **unico obiettivo la difesa nazionale** e per i **progetti** aventi quali **unico obiettivo la risposta alle emergenze che riguardano la protezione civile**"(1) , qualora il **Ministero dell'Ambiente** ritenga che tale **applicazione possa pregiudicare i suddetti obiettivi** (2).



Esenzioni: nel caso di **piani, programmi, progetti e impianti** che possono avere **impatti rilevanti sull'ambiente di un altro Stato, o qualora un altro Stato così richieda** (ex art. 32, TUA), il **Ministro dell'ambiente** (3) può, in **casi eccezionali**, previo parere del **Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo**, **esentare in tutto o in parte un progetto specifico dalla VIA**, qualora l'applicazione di tali disposizioni incida **negativamente sulla finalità del medesimo**, a condizione che siano **rispettati gli obiettivi della normativa nazionale ed europea in materia di valutazione di impatto ambientale**

VIA: la procedura

Le fasi della procedura: quadro generale

Iniziamo ora ad **approfondire le singole fasi della procedura autorizzativa in oggetto.**

La consultazione preventiva per lo studio di impatto ambientale

La **procedura di VIA** può essere **preceduta da una fase di confronto** tra **Autorità competente** ed il **Proponente**, **richiesta da quest'ultimo** e denominata, non casualmente, "**consultazione preventiva** (*scoping*) (progetto fattibilità e studio preliminare ambientale)

Definizione dello studio di impatto ambientale (SIA)

Il **SIA viene predisposto dal Proponente**, il quale deve **sostenere i costi per la redazione** di questo e di **tutti i documenti elaborati nelle varie fasi del procedimento**, e nel contempo **deve presentare almeno la descrizione di taluni aspetti** (es.: *probabili effetti significativi del progetto*)

Dibattito pubblico

Il «**public debate**» è una **fase eventuale** in cui **vengono pubblicamente consultati gli stakeholders** (*mutuata dal codice dei contratti pubblici, D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.*), i cui **esiti verranno impiegati nella fase di valutazione ambientale**

VIA: la procedura

Le fasi della procedura

Presentazione dell'istanza

Con la **presentazione dell'istanza**, oltre al **SIA**, vengono trasmessi all'**Autorità competenti**, **documenti di varia natura, collegati con il progetto** (es.: *gli elaborati progettuali, la sintesi non tecnica, le informazioni sugli eventuali impatti transfrontalieri, l'avviso al Pubblico, ecc...*)

Avvio della procedura

L'Autorità competente procede ad **una verifica inerente alla completezza delle informazioni rese dal Proponente**, ed in particolare: a) **l'eventuale natura di VIA transfrontaliera** (informazioni sugli *eventuali impatti negativi transfrontalieri*); b) **l'avvenuto pagamento degli oneri istruttori** (*verifica della ricevuta di pagamento*).

Publicazione della documentazione

L'Autorità competente **provvede immediatamente a pubblicare sul proprio sito web la documentazione presentata con l'istanza**.
Ciò dovrà **avvenire secondo talune modalità**:
a) **utili a garantire la tutela della riservatezza** di **eventuali informazioni industriali o commerciali indicate dal Proponente**;
b) **conformi alla legislazione sull'accesso del Pubblico all'informazione ambientale, all'esito delle verifiche di cui sopra**.

VIA: la procedura

Le fasi della procedura

Publicità su istanza, documentazione trasmessa e comunicazioni

L'**autorità competente**, in merito a presentazione **dell'istanza**, pubblicazione della **documentazione**, tutte le **comunicazioni** connesse con la presentazione dell'istanza, **l'avvio del procedimento di VIA**, la **pubblicazione degli atti**, deve **essere dato contestualmente specifico avviso al Pubblico** (*sul sito web dell'Autorità competente*)

L'acquisizione delle osservazioni

La pubblicazione dell'avviso **viene congegnata per consentire al Pubblico** (*chiunque abbia interesse a prenderne visione, sul sito web, del progetto e della relativa documentazione, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi*), di **presentare le proprie osservazioni, entro un tempo massimo pari a 60 gg** dalla pubblicazione dello stesso

L'acquisizione dei pareri

Sempre entro **60 gg** dal momento della **pubblicazione di suddetto avviso**, vengono **acquisiti**, telematicamente, i **pareri** delle **Amministrazioni e degli Enti pubblici che hanno ricevuto la contestuale comunicazione** dell'Autorità competente **inoltrata a tutte le Amministrazioni pubbliche (PPAA)**, e a tutti **gli enti territoriali potenzialmente interessati e comunque competenti ad esprimersi sulla realizzazione del progetto.**

VIA: la procedura

Le fasi della procedura

Consultazioni extra-frontaliere

Qualora la comunicazione venga effettuata in sede di notifica ad altro Stato, essa viene disciplinata ai sensi dell'articolo 32, c. 1, del TUA, ovvero quello che riguarda le c.d. "consultazioni transfrontaliere":

L'inchiesta pubblica

Essa viene introdotta seguito della novella del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.): si tratta di una forma di **pubblico dibattito sul progetto assoggettato alla procedura autorizzativa**, che rappresenta una **modalità alternativa di acquisizione dei pareri presso il Pubblico**

Valutazione degli impatti ambientali

L'Autorità competente, una volta acquisita, valuta l'intera documentazione, può concludere la procedura, ovvero adottare il provvedimento di VIA.

VIA: la procedura

Le fasi della procedura

Provvedimento di VIA

Questo **contiene il parere dell'Autorità competente**, che può essere **negativo** o **positivo**.

Esso **contiene le informazioni relative al processo di partecipazione del Pubblico** e la **sintesi dei risultati delle consultazioni** e delle **informazioni** raccolte lungo il **corso dell'istruttoria**

Autorizzazione

Segue il **rilascio dell'autorizzazione**, che **rappresenta il passaggio conclusivo della procedura**. Esso autorizza lo svolgimento al progetto. **Recepisce ed esplicita almeno le seguenti informazioni:** 1) **provvedimento di VIA**; 2) **eventuali condizioni ambientali** del provvedimento; 3) **descrizione delle caratteristiche del progetto** e delle **eventuali misure previste**

VIA: la procedura

Le fasi della procedura: lo scoping

La **prima fase in assoluto** (eventuale), è **quella per cui le parti** (Proponente ed Autorità competente), **condividono il grado di dettaglio** delle **informazioni** che vengono **riportate all'interno della documentazione** che da questo **verrà trasmessa alla seconda**. Queste sono le caratteristiche della fase di «**scoping**»:

Caratteristiche della fase di scoping

Oggetto

Tale **modalità di confronto** tra Proponente e Autorità competente viene prevista anche in occasione della **valutazione** di: a) **modifiche**; b) **estensioni**; c) **adeguamenti tecnici finalizzati a migliorare il rendimento e le prestazioni ambientali** dei **progetti assoggettati o assoggettabili a VIA**, ed in generale in **ossequio alla facoltà, precedentemente illustrata**, per **cui in ogni momento della procedura, è consentito la condivisione tra gli Attori** (*a riguardo di portata e livello di dettagli degli elaborati progettuali*).

VIA: la procedura

Le fasi della procedura: lo scoping

Caratteristiche della fase di scoping

Chi la può effettuare

Il caso **generale richiede che sia il Proponente ad effettuare** una proposta. In realtà lo **scoping** può essere richiesto anche **dall'Autorità competente**, anche **in esito alla consultazione sul livello di dettaglio della documentazione progettuale**.

Tempi di effettuazione

Con il **DL n. 76/2020**, sulla base della **documentazione trasmessa dal proponente**, **l'Autorità competente trasmette al proponente il proprio parere entro trenta giorni dalla presentazione della proposta**. viene **pubblicato sempre sul medesimo sito** *(il DL 77/2021 specifica che limite è valido anche i progetti ricompresi nel PNRR, quelli finanziati a valere sul fondo complementare nonché dei progetti attuativi del PNIEC)*

VIA: la procedura

Le fasi della procedura: lo studio di impatto ambientale (SIA)

Lo **studio di impatto ambientale** viene **prodotto nell'ambito della procedura**, e può essere **interessato dalla precedente fase di «scoping»**. Esso viene **realizzato a cura del Proponente**, e **rappresenta l'architrate della procedura** in esame. Infatti, su questo **documento**, **l'Autorità competente**, e **tutte le Pubbliche Amministrazioni** coinvolte, **possono essere chiamate ad effettuare valutazioni sugli impatti ambientali collegati, in modo preventivo**.

SIA: aspetti formali

Decade l'obbligo di trasmettere il c.d. "progetto preliminare": con la nuova VIA ora il Proponente ora deve solo trasmettere lo studio di impatto ambientale (1);

Il proponente deve fornire un elevato livello di dettaglio dello Studio fornito dal Proponente (*realizzare e fornire una documentazione esaustiva e completa, concordando il livello di dettaglio dello studio di impatto ambientale, c.d. "scoping"*).

E' necessario per evitare spiacevoli allungamenti dei tempi necessari per il loro conseguimento, dovuti alla richiesta di documentazione supplementare da parte dell'Autorità competente

VIA: la procedura

Le fasi della procedura: SIA, le attività del Proponente

In merito alla predisposizione del SIA, il proponente:

Deve trasmettere all'Autorità competente, anche copia dell'avvenuto pagamento di uno specifico contributo

Deve tenere conto, se del caso, dei criteri per la verifica di assoggettabilità a VIA (interamente riformati con il D.Lgs. n. 104/2017, come visto in precedenza), nella predisposizione delle informazioni e dei dati in esso contenuti

Deve tenere conto, se del caso, dei risultati disponibili di altre pertinenti valutazioni degli effetti sull'ambiente effettuate in base alle normative europee, nazionali e regionali;

VIA: la procedura

Le fasi della procedura: SIA, il contenuto

Contenuto del SIA (studio di impatto ambientale)

Descrizione del progetto

Descrizione del Progetto, comprendente **informazioni relative** alla sua **ubicazione** e **concezione**, alle sue **dimensioni** e ad **altre sue caratteristiche pertinenti**

Effetti

Probabili effetti significativi del **progetto sull'ambiente**, sia in fase di **realizzazione** che in **fase di esercizio** e di **dismissione**

Misure di compensazione

Misure previste per **evitare**, **prevenire** o **ridurre** e, **possibilmente**, **compensare** i **probabili impatti ambientali significativi** e **negativi**

VIA: la procedura

Le fasi della procedura: SIA, il contenuto

Contenuto del SIA (studio di impatto ambientale)

Alternative ragionevoli

Le quali sono state **prese in esame dal Proponente, adeguate al progetto** ed alle **sue caratteristiche specifiche**, compresa **l'alternativa zero** (*ovvero non realizzare il medesimo*), con **indicazione delle ragioni principali alla base dell'opzione scelta, prendendo in considerazione gli impatti ambientali**

Monitoraggio

Relativo ai **potenziali impatti ambientali significativi e negativi derivanti dalla realizzazione e dall'esercizio del progetto**, che include le **responsabilità e le risorse necessarie per la realizzazione e la gestione del monitoraggio**

Altre informazioni

Qualsiasi informazione supplementare a quanto riportato nel Testo Unico Ambientale, riguardante le **caratteristiche peculiari** di un **progetto specifico** o di una **tipologia di progetto e dei fattori ambientali che possono subire un pregiudizio**

VIA: la procedura

Le fasi della procedura: SIA, sintesi non tecnica, completezza e qualità

Al Progetto deve essere allegata una sintesi non tecnica delle informazioni appena elencata, predisposta al fine di consentirne un'agevole comprensione da parte del Pubblico e correlata riproduzione. Nella redazione dello Studio, al fine di garantire la completezza e la qualità dello stesso e degli altri elaborati necessari per l'espletamento della fase di valutazione, il Proponente deve porre in essere taluni accorgimenti.

Accorgimenti posti in essere dal Proponente per un SIA completo

Conoscenze e i metodi di valutazione disponibili

Deve includerle nello studio (quelle derivanti da altre valutazioni pertinenti effettuate in conformità della legislazione europea, nazionale o regionale), anche al fine di evitare una duplicazione delle valutazioni

Facoltà di accedere ai dati e alle pertinenti informazioni disponibili

Secondo la legislazione vigente, per rendere più completo possibile il documento

Coinvolgimento di esperti nella sua redazione

Provvede affinché la documentazione venga elaborata da esperti con competenze e professionalità specifiche nelle materie afferenti alla valutazione ambientale, e che l'esattezza complessiva della stessa sia attestata da professionisti iscritti agli albi professionali

VIA: la procedura

Le fasi della procedura: SIA, pubblicità e limitazioni alla pubblicazione dei dati

Allo **studio di impatto ambientale** deve essere **data adeguata pubblicità**, in merito alla **documentazione** che va a **costituirlo**, e vi sono dei **limiti**, **posti** dalla **normativa vigente**, in relazione alla **quantità** e **qualità** delle **informazioni** che **possono essere in esso riportate**.

Obblighi di pubblicità su:

Elaborati progettuali

Relazione che, sulla base degli impatti ambientali attesi, **illustra il piano di lavoro per l'elaborazione del SIA**

Studio preliminare ambientale (*qualora necessario ai fini della valutazione dell'assoggettabilità a VIA*)

Limite alla
pubblicazione
dei **dati del SIA**



Sono pubblicati e resi accessibili nei limiti della tutela della riservatezza di eventuali informazioni industriali o commerciali **indicate dal Proponente** (in conformità a quanto previsto dalla disciplina sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale)

VIA: la procedura

Le fasi della procedura, SIA, redazione: le LG SNPA e la L. n. 120/2020

Si **segnala** che, con **apposite linee guida**, il **Sistema Nazionale per la Protezione per l'Ambiente (SNPA)**, **le n. 28/2020**, fornisce **indicazioni utili a redigere lo Studio**, con **l'obiettivo di integrare**:

- i **contenuti minimi sopra riportati**
- le **indicazioni più estese fornite con l'allegato VII del TUA**

Infatti, **diversi sono i progetti e diverse possono essere le caratteristiche degli studi**, da **riferire a contesti ambientali differenti e validi per le diverse categorie di opere**.

Inoltre, con la **L. n. 120/2020** (conversione del DL n. 76/2020), è **stato prescritto che, entro 60 gg dalla data di entrata in vigore**, tramite uno più DM Ambiente di concerto coi Ministeri del turismo e della salute, **debbono essere recepite le norme tecniche per la redazione del documento in esame, elaborate dal SNPA e finalizzate allo svolgimento della valutazione di impatto ambientale**.

VIA: la procedura

Le fasi della procedura, SIA, valutazioni dell'Autorità competente



L'Autorità emana anche il **parere sulla portata e sul livello di dettaglio delle informazioni da includere nello studio di impatto ambientale**, che viene **pubblicato sempre sul medesimo sito**.

Tale **modalità di confronto su portata e dettaglio** (tra Proponente e Autorità competente) viene prevista, anche nelle seguenti occasioni, per migliorare il rendimento e le prestazioni ambientali dei progetti assoggettati o assoggettabili a VIA (1).

Il confronto tra Autorità e Proponente, in merito agli impatti del progetto, avviene anche in occasione di:

Modifiche

Estensioni

Adeguamenti tecnici

VIA: la procedura

Le fasi della procedura: dibattito pubblico

Con l'ampia riforma della procedura di VIA operata con il D.Lgs. n. 104/2017, nell'ambito della fase di "scoping", tale Decreto prevede ora la facoltà di svolgere un "dibattito pubblico", previsto dal nuovo Codice dei contratti pubblici (il D.Lgs. n. 50/2016, ed in particolare nei casi previsti da questo atto normativo): si tratta, appunto, di una **fase eventuale e non obbligatoria**, in cui: 1) **vengono pubblicamente consultati i portatori di interesse**; 2) **gli esiti verranno impiegati nella fase di valutazione ambientale**.

Il Dibatto pubblico nel Codice dei contratti pubblici

- Con l'art. 22 del Codice dei Contratti pubblici ("Trasparenza nella partecipazione di portatori di interessi e dibattito pubblico), al c.1, si precisa che le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori hanno l'obbligo di pubblicare, nel proprio profilo del committente, i **progetti di fattibilità relativi alle grandi opere infrastrutturali e di architettura di rilevanza sociale, aventi impatto sull'ambiente, sulle città e sull'assetto del territorio**.
- In aggiunta, devono anche pubblicare gli **esiti della consultazione pubblica**, comprensivi dei resoconti degli incontri e dei dibattiti con i portatori di interesse. I contributi e i resoconti sono pubblicati, con pari evidenza, unitamente ai documenti predisposti dall'amministrazione e relativi agli stessi lavori (1)
- Le modalità per l'individuazione delle suddette opere, distinte per tipologia e soglie dimensionali, per le quali è obbligatorio il ricorso alla procedura di dibattito pubblico, devono essere fissate mediante decreto (2).

VIA: la procedura

Le fasi della procedura: dibattito pubblico, le deroghe

Con il DL n. 76/2020 si prevede ora una deroga a tale istituto, ed in particolare qualora il progetto consista in un'opera di natura particolare, con riferimento alle seguenti categorie.

Opera di natura
infrastrutturale (c.d.
«grande opera»)

Categorie di opere
per cui viene
derogata il dibattito
pubblico

Architettura
avente
rilevanza
sociale

con la L. n. 120/2020, di conversione del DL n. 76/2020, viene introdotta una deroga qualora, appunto, si tratti delle grandi opere di cui sopra, principalmente legata a due ragioni:

- ❑ una riduzione dei tempi legati allo svolgimento di taluni iter amministrativi, tra cui anche quello in esame in questo;
- ❑ l'emergenza sanitaria dovuta al virus COVID-19, ovvero la conseguente esigenza di accelerare l'iter autorizzativo di grandi opere infrastrutturali e di architettura di rilevanza sociale del tipo sopra indicato.

VIA: la procedura

Le fasi della procedura: avvio procedura, quadro documentazione da presentare


Pertanto, con la nuova impostazione data alla procedura autorizzativa ambientale, fornita con il D.Lgs. n. 104/2017, diversi sono i documenti da presentare per dare avvio al procedimento e da predisporre, oltre al già citato SIA.



VIA: la procedura

Le fasi della procedura: le caratteristiche generali degli elaborati progettuali

La **normativa vigente**, in merito alla **predisposizione degli elaborati progettuali**, stabilisce che la loro **redazione deve essere svolta secondo determinati criteri**. In particolare, secondo la **disciplina di riferimento**, ciò deve essere **svolto secondo tre criteri**:



VIA: la procedura

Le fasi della procedura: il progetto di fattibilità

Si rende quindi necessario comprendere, visto il richiamo, cosa si intende con il termine, progetto di fattibilità, mutuato dal codice dei contratti pubblici.

Il progetto di fattibilità

Progetto che individua, tra più soluzioni, quella che presenta il miglior rapporto tra costi e benefici per la collettività, in relazione alle specifiche esigenze da soddisfare e prestazioni da fornire

Viene redatto sulla base dell'avvenuto svolgimento di talune indagini (*geologiche, idrogeologiche, idrologiche, idrauliche, geotecniche, sismiche, storiche, paesaggistiche ed urbanistiche*), di verifiche preventive dell'interesse archeologico, di studi preliminari sull'impatto ambientale

Evidenzia, con apposito adeguato elaborato cartografico, le aree impegnate, le relative eventuali fasce di rispetto e le occorrenti misure di salvaguardia

Riferimenti normativi: art. 23, c. 5 e c. 6 del D.Lgs. n. 50/16 e s.m.i. (recante "Livelli della progettazione per gli appalti, per le concessioni di lavori nonché per i servizi")

VIA: la procedura

Le fasi della procedura: pubblicazione della documentazione

L'Autorità competente provvede immediatamente a pubblicare sul proprio sito web la documentazione presentata con l'istanza. Ciò dovrà avvenire secondo modalità:

**Pubblicazione della
documentazione
presentata con
l'istanza**

Utili a garantire la tutela della riservatezza
di eventuali informazioni industriali o
commerciali indicate dal Proponente

Conformi alla legislazione
sull'accesso del Pubblico
all'informazione ambientale,
all'esito delle verifiche di cui
sopra

Successivamente l'Autorità competente dovrà comunicare, contestualmente e per via telematica, a tutte le Amministrazioni e a tutti gli enti territoriali potenzialmente interessati e comunque competenti ad esprimersi sulla realizzazione del progetto, della suddetta pubblicazione

VIA: la procedura

Le fasi della procedura: presentazione di VIS e piano di utilizzo

La **procedura amministrativa** contempla la **possibilità**, in **relazione alla natura del Progetto interessato dall'iter**, la **trasmissione di due ulteriori documenti**.

Due ulteriori documenti che possono essere presentati con l'istanza

La **valutazione di impatto sanitario**

Il **piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo**
(secondo le prescrizioni fornite con il DPR n. 120/2017, all'art. 9 e all'Allegato 5).

Vediamo le **caratteristiche** che **devono presentare i due documenti**.

VIA: la procedura

Le fasi della procedura: la valutazione di impatto sanitario (VIS)

La valutazione di impatto sanitario

- **Elaborato** predisposto dal **Proponente** sulla base delle **linee guida adottate con decreto del Ministro della salute**, che si avvale dell'Istituto superiore di sanità, al fine di **stimare gli impatti complessivi, diretti e indiretti, che la realizzazione e l'esercizio del progetto può procurare sulla salute della popolazione**

I progetti interessati

Raffinerie di petrolio greggio (escluse le imprese che producono soltanto lubrificanti dal petrolio greggio);

Impianti di gassificazione e di liquefazione di almeno 500 tonnellate al giorno di carbone o di scisti bituminosi

Terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto

I progetti riguardanti le **centrali termiche e altri impianti di combustione con potenza termica superiore a 300 MW**

VIA: la procedura

Le fasi della procedura: piano di utilizzo terre e rocce da scavo

Oggetto

- **riguarda l'utilizzo**, nell'ambito dell'implementazione del Progetto, **di terre e rocce da scavo derivanti da opere sottoposte a VIA o AIA con produzione maggiore di 6000m³** (cd. *cantieri di grandi dimensioni*)

Presentazione

- deve essere **presentato, almeno 90 giorni prima dell'inizio dei lavori**, per via **telematica**, **all'Autorità competente ed all'Arpa territorialmente competente**
- la **trasmissione** deve **avvenire prima della chiusura del procedimento**

Proroga

- Piano include la **Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà** con la quale il **proponente** attesta la **sussistenza dei requisiti** di cui all'art. 4, **compresi gli aspetti legati alla normale pratica industriale** di cui all'Allegato 3.


Richiesta integrazioni

- può **avvenire da parte dell'autorità competente, entro 30 giorni dalla presentazione del Piano**, avvalendosi dell'Arpa, **ma una volta decorsi 90 giorni dalla presentazione, o dall'eventuale integrazione, il proponente può avviare la gestione**

VIA: la procedura

Le fasi della procedura: pubblicità istanza, documentazione trasmessa, comunicazioni

Il **Legislatore puntualizza** che, in **merito a taluni documenti**, deve essere dato **contestualmente specifico avviso al Pubblico** sul sito web **dell'Autorità competente** (è previsto che i termini per la consultazione, la valutazione e l'adozione del provvedimento di VIA decorrano dal momento in cui viene pubblicato l'avviso al Pubblico sul medesimo sito).



VIA: la procedura

Le fasi della procedura: l'avviso al pubblico

L'invio dei documenti, in formato elettronico, deve essere preceduto dalla trasmissione dell'avviso al pubblico. Si tratta di un documento predisposto dall'Autorità proponente e pubblicato dall'autorità competente, con il quale si rende noto l'avvio del procedimento, che deve riportare i seguenti elementi.

Contenuti dell'avviso al pubblico

Avvenuta presentazione istanza di VIA

Indicazione di: a) Proponente; b) denominazione del progetto; c) tipologia di procedura autorizzativa necessaria ai fini della realizzazione del progetto

Eventuale necessità della valutazione di incidenza

Se si tratta di VIA «transfrontaliera», ovvero se viene applicata la normativa inerente piani, programmi, progetti e impianti che possono avere impatti rilevanti sull'ambiente di un altro Stato, o qualora un altro Stato così richieda

Specificazione di ogni atto richiesto nell'ambito del provvedimento unico in materia ambientale («PUA»)

VIA: la procedura

Le fasi della procedura: l'avviso al pubblico

Contenuti dell'avviso al pubblico

Localizzazione e breve descrizione del progetto e dei suoi possibili principali impatti ambientali

Termini e specifiche modalità per la partecipazione del pubblico

Indirizzo web e modalità per la consultazione della documentazione e degli atti predisposti dal Proponente nella loro interezza

I risultati della procedura di dibattito pubblico

Avviso al pubblico: aspetti formali

- deve essere predisposto dal Proponente;
- viene pubblicato a cura dell'Autorità competente;
- ne è data comunque informazione nell'albo pretorio informatico delle amministrazioni comunali territorialmente interessate

VIA: la procedura

Le fasi della procedura: l'acquisizione delle osservazioni



Le tempistiche

- **L'avviso al pubblico viene realizzato per consentire al Pubblico** (chiunque abbia interesse a prenderne visione, sul sito web, del progetto e della relativa documentazione, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi), di **presentare le proprie osservazioni**
- Esse **vanno rese entro un tempo massimo pari a 60 gg dalla pubblicazione** dello stesso

Con il DL n. 77/2021, viene introdotta una novità che riguarda i progetti relativi al Piano nazionale di ripresa e resilienza, del Piano nazionale energia e clima o di quelli finanziati a valere sul Fondo complementare: infatti i tempi della consultazione **diminuiscono** (solamente per questi) a **30 gg**, mentre **nel caso generale, il tempo viene confermato essere a 60gg**.

In alternativa, l'Autorità competente può realizzare una siffatta acquisizione, mediante il **meccanismo dell'«inchiesta pubblica»**.

VIA: la procedura

Le fasi della procedura: acquisizione dei pareri

Limite temporale

- vanno **resi entro 60 gg** (dal momento della pubblicazione dell'avviso al pubblico per via telematica)

Chi li emette

- **Amministrazioni e degli enti pubblici che hanno ricevuto la contestuale comunicazione** dell'Autorità competente inoltrata a tutte le Amministrazioni pubbliche (PPAA);
- **enti territoriali potenzialmente interessati e comunque competenti ad esprimersi sulla realizzazione del progetto**

Proroga

- possibile che, per una sola volta, l'Autorità competente, entro i 20 gg successivi, **stabilisca un termine non superiore ad ulteriori 20 gg** (termine ridotto con il DL n. 76/2020), **per la trasmissione, in formato elettronico, degli elaborati progettuali o della documentazione, così modificati od integrati**

Proroga Progetti PNRR-PNIEC

- 20 gg per i **progetti valutati dalla Commissione tecnica VIA-VAS**;
- 10 gg (con il DL n. 77/2021), al contrario, **esso viene ridotto a 10 gg per quelli invece da valutare da parte della Commissione PNRR-PNIEC, ovvero per i progetti che rientrano in tali pianificazioni.**

VIA: la procedura

Le fasi della procedura: presentazione della documentazione integrativa

A tal fine, sospensione termini

- È consentita, su richiesta motivata del Proponente, una **sospensione** dei **termini** da parte dell'**Autorità competente**, per **una sola volta**, **utile** alla **presentazione** della **documentazione integrativa** per un **periodo non superiore a 60 gg** (termine ridotto con il DL n. 76/2020);
- **Si può arrivare fino a 120 giorni** nei **casi che richiedono maggiori approfondimenti** su **motivata richiesta del proponente in ragione della particolare complessità tecnica** del progetto o delle indagini richieste.

Nuovo avviso al pubblico

- L'Autorità competente, **una volta ricevuta la documentazione integrativa**, **la deve immediatamente pubblicare sul proprio sito web**, e, **contestualmente**, **avviare una nuova consultazione del pubblico** (*novità introdotta dal DL 77/2021*) (1)

Mancata fornitura=archiviazione

- Nel caso in cui il Proponente non ottemperi alla richiesta entro il termine perentorio stabilito: a) **l'istanza si intende respinta**; b) viene fatto **obbligo all'Autorità competente di procedere all'archiviazione**

VIA: la procedura

Le fasi della procedura: presentazione della documentazione integrativa

La procedura di presentazione della documentazione integrativa si conclude secondo i passaggi di seguito illustrati.

Richiesta di trasmissione di un nuovo avviso al pubblico (con medesime caratteristiche) da parte **dell'Autorità competente** (solo se ritenga, motivatamente, che le modifiche od integrazioni intervenute siano sostanziali e rilevanti per il pubblico), che **effettua entro 15 gg dalla ricezione della documentazione integrativa** (il Proponente ha, a sua volta, 15 gg)



L'Autorità stessa provvede a pubblicarlo sul proprio sito web



In **relazione alle sole modifiche o integrazioni apportate agli elaborati progettuali** e alla **documentazione**, si applica il termine di **30 gg** per la **presentazione delle osservazioni** e la **trasmissione dei pareri delle Amministrazioni** e degli **enti pubblici** che **hanno ricevuto la comunicazione sopra citata**




Entro i 10 gg successivi il Proponente ha facoltà di presentare all'Autorità competente **le proprie controdeduzioni alle osservazioni e ai pareri pervenuti**

VIA: la procedura

Le fasi della procedura: inchiesta pubblica

Successivamente la procedura prevede la possibilità di un'inchiesta pubblica. Con la nuova VIA (così come riformata dal D.Lgs. n. 104/2017), consiste in una forma di pubblico dibattito sul progetto assoggettato alla procedura autorizzativa, che rappresenta una modalità alternativa di acquisizione dei pareri presso il Pubblico.



Nel caso in cui: 1) si configuri VIA statale; 2) non sia stato svolto il dibattito pubblico; 3) la richiesta di attivazione avvenga alternativamente da parte di: a) consiglio regionale della Regione territorialmente interessata; b) consigli comunali rappresentativi di almeno cinquantamila residenti nei territori interessati; c) associazioni riconosciute, rappresentative di almeno cinquantamila iscritti, l'Autorità competente può esprimersi mediante decisione motivata, su tale richiesta

VIA: la procedura

Le fasi della procedura: consultazioni trans-frontaliere

E' possibile che gli impatti di un progetto interessino altri Stati.

In tal senso possono essere attivate le consultazioni (definite appunto) trans-frontaliere, in Italia a cura di MITE e MIBACT: **il primo provvede quanto prima, e comunque contestualmente alla informativa resa al pubblico interessato, alla notifica dei progetti e di tutta la documentazione e delle informazioni sulla natura della decisione che può essere adottata.**

Condizioni

- Qualora il **progetto abbiano un impatto rilevante sull'ambiente di un altro Stato**
- **Quando lo richiede un altro stato**


In Italia, da chi è possibile venga richiesta

- **MITE, d'intesa con MIBACT**
(secondo le modalità previste dalla Convenzione di Espoo, 25.2.1991)

VIA: la procedura

Le fasi della procedura: documentazione per la valutazione di impatto

Nel contesto di una procedura autorizzativa così partecipata, l'Autorità competente, una volta acquisita, valuta l'intera documentazione, ed in particolare, tiene conto dei seguenti aspetti.



VIA: la procedura

Le fasi della procedura: il provvedimento di VIA, tempi limite

Una volta valutata la documentazione, l'autorità competente è in grado di emettere il provvedimento. Prima di analizzarne la natura, ci soffermiamo sulle tempistiche.

VIA statale

Caso generale.
Entro il termine di **60 gg** dalla conclusione della fase di consultazione del pubblico, l'Autorità competente, propone al **Ministro dell'ambiente** l'adozione del provvedimento di VIA.

Caso particolare (necessità di accertamenti ed indagini)
Qualora sia necessario **procedere ad accertamenti e indagini di particolare complessità**, l'Autorità competente, con atto motivato, **dispone il prolungamento della fase di valutazione sino a un massimo di ulteriori 30 gg**, dando tempestivamente comunicazione per via telematica al Proponente delle ragioni che giustificano la proroga e del termine entro cui sarà emanato il provvedimento.

VIA Transfrontaliera


Caso di VIA transfrontaliera.
Nel caso in cui il procedimento di VIA preveda consultazioni transfrontaliere, l'Autorità competente propone al Ministero dell'Ambiente l'adozione:

- a) entro il termine per esse previsto dalla normativa;
- b) oppure viene concessa una proroga di 90 gg;
- c) oppure viene proposto in un termine diverso, concordato con gli altri Stati partecipanti ad essa.

VIA: la procedura

Le fasi della procedura: il provvedimento di VIA, contenuto

In merito al provvedimento di VIA, esso presenta un determinato contenuto.



Ulteriori contenuti del provvedimento

- **Impianto:** condizioni per la realizzazione, esercizio e la dismissione, eventuali malfunzionamenti;
- **Sviluppo progettuale delle opere:** le **linee di indirizzo da seguire nelle successive fasi di sviluppo progettuale** (per garantire l'applicazione di criteri ambientali atti a contenere e limitare gli impatti ambientali significativi e negativi o incrementare le prestazioni ambientali del progetto);
- **impatti ambientali significativi e negativi:** indicazione delle **misure** previste per **evitare, prevenire, ridurre** e, se possibile, **compensarli**
- **Monitoraggio:** indicazione delle misure sugli impatti ambientali significativi e negativi, anche tenendo conto dei contenuti del progetto di monitoraggio ambientale predisposto dal Proponente

VIA: la procedura

Le fasi della procedura: il provvedimento di VIA, contenuto

Il **provvedimento**, diversamente definito rispetto al passato, (art. 5, c. 1, lett. c) del TUA), **rappresenta**, con la modifica apportata con il D. Lgs. n. 104/2017, **la conclusione dell'Autorità competente in merito agli impatti ambientali significativi e negativi del progetto.**

VIA: contenuto del provvedimento

Può **esprimere parere negativo o positivo** (1): nel primo caso, qualora non venga rilevata la compatibilità ambientale del progetto sottoposto alla procedura autorizzativa, **esso dovrà essere preceduto dal preavviso di rigetto** (2)

Contiene la durata dell'autorizzazione, che, rispetto al passato, non è più predeterminata per legge, ma dipende da diversi fattori (3)


Diviene immediatamente esecutivo, e può essere impugnato entro un tempo massimo di **60 gg** presso il giudice amministrativo competente

Deve essere sempre integrato nell'autorizzazione e in ogni altro titolo abilitativo, per realizzare i progetti sottoposti a VIA, nonché nell'aia, ove prevista

VIA: la procedura

Le fasi della procedura: il provvedimento di VIA, cosa viene recepito

All'interno del **provvedimento di VIA**, vengono recepiti di diversi vb, diversamente definito rispetto al passato, (art. 5, c. 1, lett. c) del TUA), **rappresenta**, con la modifica apportata con il D. Lgs. n. 104/2017, **la conclusione dell'Autorità competente in merito agli impatti ambientali significativi e negativi del progetto.**



VIA: la procedura

Le fasi della procedura: il provvedimento di VIA, ulteriori formalità

Il Legislatore, in merito alla pubblicazione del provvedimento di VIA, specifica ulteriori aspetti formali.

Ulteriori aspetti formali che riguardano la pubblicazione del provvedimento di VIA

- Il provvedimento deve essere immediatamente pubblicato sul sito web dell'Autorità competente (1);
- Il provvedimento presenta una durata (efficacia temporale), comunque non inferiore a cinque anni, definita nel provvedimento stesso;
- Nella definizione dell'efficacia temporale del provvedimento occorre tenere conto dei seguenti fattori: a) tempi previsti per la realizzazione del progetto; b) procedimenti autorizzatori necessari; c) eventuale proposta formulata dal Proponente e inserita nella documentazione a corredo dell'istanza di VIA.

VIA: la procedura

Le fasi della procedura: mancata realizzazione del progetto

Cosa succede se il progetto non viene realizzato?

- **Decorsa l'efficacia temporale del progetto di VIA, senza che il progetto sia stato realizzato, il procedimento di VIA deve essere reiterato**
- **In deroga, ciò può essere evitato, laddove, su istanza del Proponente, viene richiesta una proroga all'autorità competente**
- **Così come avviene per la procedura di screening VIA, anche i termini del procedimento di VIA sono perentori**
- **La «perentorietà» comporta che, nel caso in cui non vengano rispettate le tempistiche della procedura, possono essere effettuati degli addebiti nei confronti di funzionario e dirigente dell'autorità competente, per il loro mancato rispetto.**

BEST

Tutela e conservazione
della biodiversità

PER MAGGIORI INFO

www.interregbest.eu

SEGUICI



SCRIVI

best@regione.puglia.it

BEST

Tutela e conservazione
della biodiversità



**LA NATURA
NON HA CONFINI**



Progetto co-finanziato dall'Unione Europea, Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (F.E.S.R.)
e da fondi nazionali della Grecia e dell'Italia.